



**SEGRETERIE E COORDINAMENTI
VIGILI DEL FUOCO
SIRACUSA**

Al Signor Prefetto di Siracusa
Dott. Armando Gradone
Al Comandante Provinciale VVF Siracusa
Ing. Aldo Comella
Alla Procura della Repubblica
Di Siracusa
Ai Segretari Nazionali Regionali CONAPO USB VVF
A Tutto Il Personale Vigili del Fuoco di Siracusa

Protocollo Unitario N. 23 / 17.05.2013

OGGETTO: Rimozione Nave MC /GELSO.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore sicurezza soccorso pubblico e difesa civile, sono venute a conoscenza, tramite dichiarazioni stampa del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, che sono iniziati i lavori di rimozione della MC/ GELSO M., incagliatasi nelle coste siracusane lo scorso 10 marzo 2012, con la richiesta delle relative valutazioni degli Enti interessati. Con le note N. 10/ 24.03.2012 e N. 12/03.04.2012, evidenziammo durante le operazioni di Bunkeraggio, per il travaso di fuel-oil, come non fossero state intraprese le misure di vigilanza antincendio espletato dal personale del CNVF, ampiamente previsto dalle Leggi in materia tuttora vigenti. Ricordiamo che a suo tempo aver definito l'operazione di bunkeraggio tecnicamente Allibo, non corrisponde, perché non si tratta né di bunkeraggio né di Allibo, come dice la normativa specifica, che la condizione necessaria per effettuare dette operazioni è che ci sia la piena e completa efficienza delle navi, ovvero della nave e del sistema di rifornimento (D.M. 3.5.1984 e s.m.i.). Ribadiamo ancora una volta un concetto fondamentale il sinistro occorso alla sopra citata moto cisterna rientra in una **casistica di eccezionalità incidentale** e tale va considerato. Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco è attribuita la responsabilità dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio antincendio in ambito portuale **e nella fattispecie nel Circondario Marittimo di Siracusa.** (Legge n. 690/1940, Legge n. 469/1961, Legge n. 930/1980). Su tale responsabilità è stato posto anche un significativo accento dal Consiglio di Stato con il parere N. 618/92 del 31 luglio 1994, con cui ha precisato, tra l'altro che il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, nel dispiegare il servizio antincendio in ambito portuale, dovrà coordinarlo con tutti gli altri servizi portuali ed, in particolare, con quelli facenti capo al *Comandante del Porto*, specialmente per quanto concerne la prevenzione del rischio incendio nell'ambito portuale e nel circondario marittimo e in tutte le sue varie e complesse realtà. In particolare, al *Comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco* compete ai sensi dell'art 11 della Legge n. 690/1940 la direzione e la responsabilità tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti, nonché delle squadre ausiliare previste dall'art 9 della stessa Legge. Fermo restando la competenza generale della Capitaneria di Porto in Ambito Portuale e nell'intero Circondario Marittimo di Siracusa. In via di principio generale è opportuno precisare che l'articolo 1 della Legge N. 690 del 13 maggio 1940 recita “ **Il servizio antincendio nei porti dipende dai Comandanti di porto ed è esplicito dai Corpi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del RDL 27 febbraio 1939, n. 333. L'eccezionalità dell'incidente** in oggetto nel circondario marittimo di Siracusa, si doveva prevedere a priori a un servizio di vigilanza antincendio svolto in via esclusiva dal CNVF. E' stato previsto, come risulta nella nota di risposta, e

prescritto un servizio integrativo antincendio (guardie ai fuochi, personale di bordo in autoproduzione). Stessa decisione sarà presa per le operazioni che si svolgeranno a bordo della nave in oggetto non si prevede l'obbligo della vigilanza resa dal Comando dei vigili del fuoco. Da una attenta lettura dell'articolo 5 lettera b del D.Lgs 272/99 si evince: *avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale, di cui alla Legge 13 maggio 1940 n. 690 ed alla Legge 27 dicembre 1973 n. 850, in tutti i casi previsti dall'autorità in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287.* Giova ricordare ancora che Ministero della Marina Mercantile con la lettera circolare n. 520524/22.05.1974 chiariva in modo perentorio che il servizio di vigilanza antincendio in ambito portuale, svolto dai predetti soggetti, (guardie ai fuochi) doveva essere considerato integrativo e non sostitutivo a quello espletato dal CNVF. Per quanto sopra esposto non avendo riscontrato un parere di valutazione conforme ed oggettivo alle Leggi tuttora vigenti in materia di prevenzione e vigilanza antincendio in ambito portuale e del circondario marittimo di Siracusa del Comandante provinciale dei vigili del fuoco in merito alle attività connesse e conseguenti all'incidente della MC GELSO M, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono; che durante le fasi operative per la rimozione della MC/GELSO M. sia istituito un adeguato servizio di vigilanza antincendio espletato dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco così come previsto dalla Leggi in materia tuttora vigenti.

Siracusa, 17.05.2013

Il Segretario
F.to Francesco Anzalone

Il Coordinatore
F.to Giovanni Di Raimondo

*Segreterie e Coordinamenti Provinciali
CONAPO-USB
Vigili del Fuoco
Siracusa*

Infocell 3383038778 Infoemail giovanni1.diraimondo@vigilfuoco.it